

Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione

(Ordinanza sulla coercizione, OICo)

del ...

Il Consiglio federale Svizzero,

visti gli articoli 14, 16, 17 capoverso 1, 26 e 29 della legge del 20 marzo 2008¹ sulla coercizione,

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'impiego della coercizione e delle misure di polizia secondo la legge sulla coercizione.

² Nei casi di estradizione, o di trasferimento in vista di un'extradizione, da parte di un'autorità estera di perseguimento penale, il trasporto via terra negli ambiti di competenza delle autorità federali è retto dalla presente ordinanza. Ai trasporti per via aerea si applicano per analogia gli articoli 25-29 e 30 capoverso 1 se le persone da estradare o estradate sono accompagnate da organi di polizia svizzeri.

Capitolo 2: Mezzi coercitivi

Sezione 1: Impiego dei mezzi coercitivi in funzione dei compiti

Art. 2 Principio

¹ Per la coercizione di polizia, gli organi della Confederazione che svolgono compiti di polizia (organi di polizia) possono utilizzare unicamente mezzi coercitivi dichiarati idonei e raccomandati un organo di specialisti (art. 13 cpv. 1).

² Per mezzi coercitivi si intendono armi, mezzi ausiliari e munizioni.

RS

¹ RS ...

2008-.....

Art. 3 Compiti generali di polizia

Per l'adempimento di compiti generali di polizia quali missioni di protezione e fermi, possono essere impiegati tutti i mezzi coercitivi di cui agli articoli 6-10.

Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili

Per la protezione a bordo di aeromobili sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:

- a. mezzi d'immobilizzazione;
- b. manganelli e bastoni di difesa;
- c. armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata;
- d. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).

Art. 5 Trasporti per via aerea

Nei trasporti per via aerea di persone sottoposte a restrizioni della libertà sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:

- a. mezzi d'immobilizzazione, ad eccezione di quelli in metallo;
- b. manganelli e bastoni di difesa.

Sezione 2: Mezzi ausiliari**Art. 6**

Per la coercizione di polizia diretta contro persone sono ammessi i seguenti mezzi ausiliari:

- a. mezzi d'immobilizzazione;
- b. idranti;
- c. cani di servizio addestrati appositamente.

Sezione 3: Armi e munizioni**Art. 7** Manganelli e bastoni di difesa

Per la coercizione di polizia sono ammessi manganelli e bastoni di difesa a prova di rottura e privi di spigoli o punte.

Art. 8 Sostanze irritanti

¹ Per la coercizione di polizia sono ammessi preparati naturali e sintetici a base di pepe.

² Le sostanze irritanti elencate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 21 settembre 1998² sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni sono inoltre ammesse in caso di disordini o di missioni speciali.

Art. 9 Dispositivi inabilitanti

¹ Per la coercizione di polizia sono ammessi dispositivi inabilitanti.

² Tali dispositivi sono ammessi in alternativa alle armi da fuoco:

- a. nei casi contemplati dall'articolo 11 capoverso 2 della legge sulla coercizione;
- b. se la persona in questione mette a repentaglio la propria vita o integrità fisica o quella di terzi.

Art. 10 Armi da fuoco

Per la coercizione di polizia è ammesso l'uso delle seguenti armi da fuoco:

- a. armi portatili;
- b. armi a ripetizione automatica;
- c. fucili polivalenti.

Art. 11 Armi non ammesse nei rinvii per via aerea

L'impiego di armi da fuoco e di dispositivi inabilitanti è escluso nei rinvii per via aerea.

Art. 12 Munizioni

Per la coercizione di polizia è ammesso l'uso:

- a. di proiettili camiciati;
- b. di proiettili a espansione controllata;
- c. di munizioni ausiliarie.

Sezione 4: Idoneità e acquisto di mezzi coercitivi

Art. 13 Organi speciali preposti all'esame dell'idoneità

¹ Gli organi speciali seguenti valutano l'idoneità dei mezzi coercitivi per l'impiego di polizia ed esprimono una raccomandazione:

- a. il gruppo interdipartimentale di valutazione istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) e dal Dipartimento

² RS 514.541

federale delle finanze (DFF) e composto da un rappresentante di ogni dipartimento coinvolto, due rappresentanti dei Cantoni e al massimo tre ulteriori esperti;

- b. per la valutazione dell'idoneità dei cani di servizio: gli esperti riconosciuti dalla Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia nonché i periti esaminatori del Corpo delle guardie di confine e dell'esercito

² Il gruppo interdipartimentale di valutazione di cui al capoverso 1 lettera a può delegare i propri compiti alla commissione tecnica della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) oppure rinviare alle raccomandazioni emanate da quest'ultima.

Art. 14 Acquisto; competenza e coordinamento

¹ Ai dipartimenti compete l'acquisto dei mezzi coercitivi in dotazione agli organi di polizia a loro sottoposti, in applicazione delle disposizioni federali sugli acquisti pubblici.

² I dipartimenti coordinano gli acquisti tra loro e, se necessario, con i Cantoni.

Capitolo 3: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15 Ordine di trasporto

¹ L'autorità trasmette un ordine agli organi incaricati del trasporto.

² L'ordine è trasmesso per scritto mediante un apposito modulo.

Art. 16 Modulo di trasporto

¹ Il DFGP prepara un modulo-modello, che contiene le rubriche seguenti:

- a. ordine di trasporto;
- b. indicazioni e condizioni riguardanti il trasporto;
- c. verbale di trasporto;
- d. inventario degli effetti personali delle persone trasportate.

Art. 17 Verbale del trasporto

Se un trasporto dura più di quattro ore o se nel corso del trasporto accadono fatti particolari, gli organi d'esecuzione ne fanno menzione nel modulo di trasporto o al-
lestiscono un verbale separato.

Art. 18 Idoneità al trasporto

¹ L'autorità che dispone il trasporto e gli organi d'esecuzione si accertano che la persona da trasferire sia idonea al trasporto. In caso di dubbio ordinano un esame medico.

² Il medico può porre determinate condizioni per il trasporto. Tali condizioni vanno menzionate nel modulo di trasporto.

Art. 19 Informazione

Le persone da trasportare devono essere informate, prima dell'inizio del trasporto, sulla destinazione e sulla probabile durata del trasferimento.

Art. 20 Preparazione del trasporto

¹ L'autorità si accerta che la persona da trasportare possa scegliere un abbigliamento adeguato alla durata, alla destinazione e alle condizioni del trasporto.

² Se necessario, la persona da trasportare può portare con sé documenti ed effetti personali. I documenti e gli effetti che porta con sé vanno indicati nel modulo di trasporto.

Art. 21 Misure di sicurezza

¹ L'autorità menziona eventuali rischi particolari nell'ordine di trasporto.

² L'autorità si accerta che le persone da trasportare non portino con sé armi od oggetti pericolosi.

Art. 22 Bisogni personali

¹ Nella misura in cui la durata del trasporto o altre circostanze lo esigono, gli organi d'esecuzione mettono bevande e cibo a disposizione delle persone da trasportare.

² Le persone da trasportare devono avere la possibilità di accedere a servizi igienici prima dell'inizio del trasporto e a intervalli regolari durante il trasporto.

Art. 23 Immobilizzazione

¹ L'immobilizzazione durante il trasporto è ammessa unicamente per:

- a. impedire la fuga;
- b. impedire atti violenti;
- c. impedire atti di autolesionismo.

² L'impiego e la durata dell'immobilizzazione dipendono dalle circostanze del caso, in particolare dal pericolo concreto rappresentato dalla persona in questione. Se necessario, la persona da trasportare può essere immobilizzata su una sedia a rotelle o su una barella.

³ La persona immobilizzata non deve subire lesioni o congestioni sanguigne.

⁴ In linea di massima, le persone immobilizzate vanno protette dagli sguardi di terzi.

Art. 24 Disposizioni particolari per il trasporto di donne e bambini

¹ I bambini vanno trasportati in modo adeguato alla loro età e alle circostanze.

² Le donne vanno, per quanto possibile, accompagnate da una persona dello stesso sesso. Nei veicoli muniti di celle, donne e uomini non possono essere trasportati nella stessa cella. Sono fatti salvi i trasporti di membri della stessa famiglia.

Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili ai trasporti in Svizzera

Art. 25 Trasporti senza ordine formale

Il trasporto può essere effettuato senza ordine formale ed eventualmente in deroga agli articoli 18 e 23:

- a. in caso di fermi di breve durata da parte di un organo della Confederazione con trasporto immediato verso l'autorità competente;
- b. in caso di trasporti di breve durata, segnatamente a fini giudiziari.

Art. 26 Veicoli adibiti al trasporto

¹ I veicoli utilizzati devono disporre di un'aerazione sufficiente e proteggere dalle intemperie.

² Nei veicoli muniti di celle, le persone trasportate devono avere la possibilità di contattare gli organi d'esecuzione.

Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea

Art. 27 Preparazione del trasporto

¹ Il rinvio accompagnato viene in linea di principio eseguito dagli organi di polizia del Cantone incaricato del rinvio o che ha disposto il rinvio.

² Il rinvio è diretto dal caposquadra in collaborazione con gli organi della polizia aeroportuale.

³ La polizia aeroportuale prepara il trasporto sull'area dell'aeroporto.

⁴ Il Cantone informa l'Ufficio federale della migrazione (UFM) del numero di persone da rimpatriare e del numero di accompagnatori che può mettere a disposizione.

⁵ L'aiuto all'esecuzione fornito dall'UFM, in particolare l'organizzazione del rinvio per via aerea, si fonda sull'ordinanza dell'11 agosto 1999³ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri.

³ OEAE, RS **142.281**

Art. 28 Livelli d'esecuzione dei rinvii

¹ L'autorità dispone le modalità del rinvio in funzione del probabile comportamento della persona da trasportare e delle circostanze del caso. Sono previsti i seguenti livelli d'esecuzione:

- a. *livello 1*: la persona da rimpatriare accetta il ritorno autonomo; la polizia la scorta fin sull'aereo; il viaggio prosegue senza scorta;
- b. *livello 2*: la persona da rimpatriare rifiuta il ritorno autonomo; il rinvio è di regola effettuato da due agenti in civile; se necessario, la persona da rimpatriare può essere ammanettata;
- c. *livello 3*: la persona da rimpatriare opporrà presumibilmente resistenza fisica, ma il viaggio su un aereo di linea resta possibile; all'occorrenza sono ammessi manette o altri mezzi d'immobilizzazione e l'uso della forza fisica;
- d. *livello 4*: la persona da rimpatriare opporrà presumibilmente grande resistenza fisica e va rimpatriata con un volo speciale. È scortata da almeno due agenti di polizia. Sono ammessi gli stessi mezzi coercitivi previsti per il livello 3.

² Per ogni rinvio di livello 4 l'UFM designa, su proposta dei Cantoni, un caposquadra appositamente istruito.

Art. 29 Colloquio di preparazione

¹ Qualche giorno prima del rinvio, gli organi d'esecuzione svolgono un colloquio di preparazione con la persona da rimpatriare. Per i rinvii di livello 4, il caposquadra partecipa, per quanto possibile, al colloquio.

² Se vi sono indizi che la persona da rimpatriare opporrà resistenza fisica, la si informa delle conseguenze del suo comportamento, in particolare per quel che concerne l'uso di mezzi coercitivi.

³ Eccezionalmente si può rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare se ha già avuto luogo, ma il rinvio non è stato effettuato.

⁴ Sul colloquio di preparazione viene redatto un breve verbale.

Art. 30 Bisogni personali

¹ Eccezionalmente, l'accesso ai servizi igienici può essere sostituito da altri provvedimenti appropriati. I pannoloni sono ammessi soltanto con il consenso della persona in questione.

² Gli organi d'esecuzione si accertano che le persone da rimpatriare abbiano a disposizione abiti di ricambio.

Art. 31 Effetti personali

¹ Gli effetti personali vanno trasportati come bagaglio.

² Gli organi d'esecuzione si accertano che tra gli effetti personali non vi siano documenti concernenti la procedura d'asilo o eventuali procedure penali.

Capitolo 4: Formazione

Art. 32 Competenza e coordinamento

¹ I dipartimenti provvedono affinché gli organi di polizia a loro sottoposti siano istruiti ad applicare le misure coercitive e le misure di polizia conformemente alla legge. Elaborano il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti approvati dal Dipartimento federale dell'interno per le professioni di polizia, dei corsi di istruzione dell'Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi di coordinamento cantonali.

² Per il coordinamento della formazione di organi di polizia a livello federale, il DFGP, il DDPS e il DFF istituiscono una commissione di coordinamento composta da due rappresentanti per ogni dipartimento interessato, due rappresentanti dei Cantoni e un rappresentante dell'Istituto svizzero di polizia.

³ La commissione disciplina la propria organizzazione. Fornisce ai dipartimenti raccomandazioni sul contenuto e l'organizzazione della formazione.

Art. 33 Formazione speciale per i rinvii per via aerea

¹ Il DFGP disciplina la formazione delle persone incaricate dei rinvii per via aerea. Per la formazione può far ricorso all'Istituto svizzero di polizia.

² La formazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:

- a. preparazione del volo e operazioni all'aeroporto;
- b. comunicazione e gestione dei conflitti;
- c. protezione dei dati in materia d'asilo;
- d. differenze culturali;
- e. etica professionale;
- f. impiego di mezzi coercitivi;
- g. relazioni tra l'equipaggio e la scorta;
- h. identificazione delle situazioni di grave pericolo e primi soccorsi.

³ Prima di adottare il programma di formazione, il DFGP consulta la commissione di coordinamento di cui all'articolo 32 capoverso 2.

Art. 34 Sostegno alla formazione

Per la formazione di agenti di scorta e capisquadra nell'ambito dei rinvii per via aerea, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario giornaliero di 180 franchi per partecipante.

Art. 35 Formazione del personale dei servizi di sicurezza privati

¹ Se la legislazione prevede la possibilità di affidare compiti di polizia a servizi di sicurezza privati, la formazione dei loro agenti di sicurezza deve rispettare le dispo-

sizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 2007⁴ sull'impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione.

² Sono fatte salve le disposizioni applicabili al personale addetto alla sicurezza delle imprese di trasporto.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ La commissione di coordinamento per la formazione degli organi di polizia di cui all'articolo 32 capoverso 2 entra in funzione al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza.

² I regolamenti e le direttive sulla formazione dei dipartimenti interessati vanno adeguati al nuovo diritto al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 38 Rapporto di valutazione dei dispositivi inabilitanti

¹ Due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, il DFGP sottopone al Consiglio federale un rapporto sull'impiego dei dispositivi inabilitanti.

² Il rapporto è trasmesso alle commissioni competenti delle Camere federali.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 36)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 1994⁵ concernente i poteri di polizia dell'esercito

Art. 4 cpv. 2-4 (nuovi)

² Sono ammesse le armi seguenti:

- a. armi da fuoco;
- b. sostanze irritanti;
- c. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).

^{2bis} I dispositivi inabilitanti possono essere utilizzati soltanto da personale militare, da membri della sicurezza militare e da membri dell'esercito istruiti allo scopo.

³ Per l'uso di armi sono ammesse le munizioni seguenti:

- a. proiettili camiciati;
- b. munizioni ausiliarie;
- c. proiettili a espansione controllata.

⁴ I proiettili a espansione controllata possono essere utilizzati soltanto da personale militare, da membri della sicurezza militare e da membri dell'esercito istruiti allo scopo.

2. Ordinanza del 1° novembre 2006⁶ sulle dogane

Art. 227 cpv. 1 lett. d (nuovo)

- d. dispositivi inabilitanti non letali.

⁵ RS 510.32

⁶ RS 631.01

3. Ordinanza del 14 novembre 1973⁷ sulla navigazione aerea

Art. 122c cpv. 2^{bis}

^{2bis} Le guardie di sicurezza adottano i provvedimenti necessari quando è minacciata la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile. Possono ricorrere alla coercizione e a misure di polizia conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008⁸ sulla coercizione e alle sue disposizioni esecutive.

R:\SVR\RS2\ROS\OLUsC. Version i. 23.4.2008 def.doc

⁷ RS 748.01
⁸ RS ...

